



LIONSnet S.r.l.

SERVIZI LEGALI FINANZIARI IMMOBILIARI ROMA

AZIONE RISARCITORIA PER CARTELLO AUTOCARRI ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE

1. Chi può partecipare all'azione collettiva contro il cartello dei produttori di camion?

Possono partecipare all'azione risarcitoria tutti i soggetti che hanno acquistato camion **di medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate)** delle marche **DAF, Daimler/Mercedes-Benz, Iveco, MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania**.

Il diritto al risarcimento è riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e da quella dell'Unione Europea sia agli acquirenti diretti che a quelli indiretti. **Possono, pertanto, agire per il risarcimento del danno chi ha acquistato, anche attraverso leasing, i camion sia nuovi sia usati, con prima immatricolazione fra il 1997 ed il 2011.**

2. Perché può chiedere il risarcimento anche chi ha acquistato il camion usato?

Anche chi ha acquistato i camion usati può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, in quanto anche il prezzo dell'usato, di cui un fattore importante è il prezzo del nuovo, ha subito le conseguenze negative del cartello. Poiché la responsabilità per la violazione delle norme a tutela della concorrenza è di natura extracontrattuale le case costruttrici partecipanti al cartello sono tenute a risarcire tutte le conseguenze negative causate dal cartello, compreso l'aumento dei prezzi dei camion usati.

A titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui il sovrapprezzo causato dal cartello fosse del 20% del costo di un camion nuovo pari a € 100.000, è evidente che se dopo 6 mesi lo stesso camion viene venduto a € 90.000 il nuovo acquirente paga un prezzo più alto per l'usato di quello che avrebbe corrisposto in assenza del cartello, considerato che lo stesso camion sarebbe costato nuovo € 80.000.

3. Può richiedere il risarcimento dei danni chi ha noleggiato il camion?

Anche il prezzo del noleggio risente del prezzo di acquisto del camion. Teoricamente, quindi, anche chi noleggia i camion può agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, la partecipazione all'azione legale è conveniente solo se il valore della pretesa risarcitoria sia economicamente rilevante. Per tale

Via Enrico Accinni n° 63 - 00195 Roma (RM) tel. 06 92959197 mail: ant.litigation@lionsnet.it

motivo l'adesione all'azione risarcitoria di chi ha noleggiato il cambio è condizionata alla previa verifica degli importi corrisposti a titolo di canone e al numero complessivo degli autotrasportatori interessati da questa fattispecie.

4. Quale è la documentazione necessaria per l'istruzione della causa ?

- a. la documentazione comprovante l'acquisto/leasing dei camion,
- b. copia di un documento d'identità del legale rappresentante della ditta di autotrasporto,
- c. una visura della società se l'attività di autotrasporto è esercitata in forma societaria,
- d. la procura alle liti o in alternativa l'atto di cessione del diritto al risarcimento, e
- e. l'eventuale documentazione riguardante la vendita/permuta/rottamazione dei camion.

5. Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione comprovante l'acquisto/leasing del camion e/o quella relativa la sua vendita/permuta/rottamazione, quale documentazione l'autotrasportatore deve fornire per poter aderire all'azione collettiva?

Nel caso in cui manchino i documenti di cui alle lettere a) ed e) provvederemo ad acquisire tale documentazione attraverso agenzia convenzionata.

6. Come verrà quantificato il danno causato dal cartello?

Il danno causato dal cartello viene quantificato nel giudizio civile normalmente tramite una consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU sarà chiamato a stabilire quale sarebbe stato il prezzo dei camion in assenza del cartello e il conseguente danno. Nel caso in cui la quantificazione del danno si rivelasse troppo difficoltosa il giudice potrà procedere alla sua liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. A mero titolo indicativo si fa presente che il sovrapprezzo medio registrato dalla Commissione nei casi di cartello è del 20%.

Nel caso in cui lo stesso camion sia stato acquistato e compravenduto più volte il danno sarà distribuito tra i vari proprietari. Indicativamente se il primo proprietario ha acquistato e poi rivenduto il camion il risarcimento ammonterà ad una percentuale della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

7. È possibile che le case costruttrici predispongano volontariamente una procedura per il rimborso diretto dei danni agli acquirenti di camion, senza la necessità per gli autotrasportatori di adire le vie legali?

È molto improbabile che le case costruttrici autonomamente e volontariamente predispongano una procedura per il rimborso diretto del sovrapprezzo pagato dagli autotrasportatori, per i seguenti motivi:

- a. Se offrissero a tutti gli acquirenti un serio rimborso incontrerebbero gravi difficoltà economiche.
- b. Al contrario nei casi di violazioni delle norme a tutela della concorrenza le imprese responsabili dell'illecito confidano nell'inerzia delle vittime per incamerare i profitti illecitamente conseguiti da utilizzare, ove il cartello venisse scoperto, per il pagamento delle sanzioni amministrative.
- c. Essendo, inoltre, coinvolte nel cartello tutte le maggiori case costruttrici, nessuna ha necessità di riparare al danno di immagine rispetto alle dirette concorrenti. Nello scandalo Volkswagen dei test sulle emissioni nocive truccati, uno dei motivi che ha spinto la compagnia automobilistica

- tedesca a procedere al richiamo delle autovetture diesel è stata la necessità di difendere la propria reputazione nei confronti degli altri costruttori.
- d. Infine la predisposizione di una procedura volontaria di rimborso sarebbe molto complessa, in quanto le case costruttrici si dovrebbero accordare sulla quota di responsabilità di ciascuna di essa. Inoltre, le modalità di ripartizione del risarcimento tra gli acquirenti di prima e seconda mano potrebbe essere impugnata innanzi al giudice, con il rischio per le case costruttrici di dover pagare lo stesso danno due volte.

8. Quali sono i tempi previsti per ottenere il risarcimento del danno?

Le cause di risarcimento per i danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza sono molto complesse in quanto, sebbene l'esistenza del comportamento illecito sia provato dalla stessa decisione della Commissione, esse richiedono l'intervento degli economisti per la quantificazione del danno. La conclusione del giudizio di primo grado può essere, quindi, prevista in 4 anni dal suo inizio. Tuttavia è frequente, specialmente dopo che il consulente del giudice abbia provveduto alla quantificazione del danno, che le imprese partecipanti al cartello siano disponibili ad una soluzione transattiva, anche per evitare una sentenza di condanna che potrebbe essere un pericoloso precedente nei loro confronti. La soluzione transattiva abbrevia in maniera consistente i tempi per ottenere il risarcimento ed in tali ipotesi è possibile ottenere il risarcimento anche nel giro di un paio di anni.